SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1993, n. **416**.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2 Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive

disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, udito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b*), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d*);

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b*); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e tre designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b*) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrate con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle stesse regioni; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1; fatta esclusione di quelli di cui al comma 5, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il collegio dei sindaci, che vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e che esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali riferendone al consiglio di vigilanza, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

5. La nomina e il rapporto del direttore generale e la nomina del collegio dei sindaci sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

6. Gli organi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 e di cui al comma 4 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della

spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, puo esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti, nonché le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto È soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro

12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, continua ad operare, con le medesime competenze, il collegio dei revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0491

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1993, n. **417.**

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 10 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto.

2. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se di variante, di dighe e l'emanazione del relativo atto amministrativo è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

5. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alle manovre sugli scarichi;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione, valutazione di fattibilità tecnico-economica e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto più basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga può essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento, e il volume di invaso può essere considerato pari alla capacità del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento, prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda; può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività di controllo e vigilanza prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulle opere di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministero dei lavori pubblici che può allo scopo, in caso di impossibilità a svolgere direttamente i controlli, stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.

8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per l'anno 1993 e di lire 4.000.000.000 per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 4.

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

Art. 5.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42, Servizi tecnici nazionali.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1993, n. **418.**

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358;

Considerata la necessità di emanare un regolamento concernente la disciplina degli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni ai magistrati amministrativi;

Visto il parere, con allegata relazione di minoranza, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, espresso nelle sedute del 13 e 18 maggio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, in seguito unitariamente denominati magistrati amministrativi, facendo salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.

Art. 2.
Disposizioni generali

1. I magistrati amministrativi non possono ricoprire cariche, né svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.

2. Gli incarichi non possono essere conferiti né autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.

3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonché all'opportunità che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.

4. I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degl'incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresì, della professionalità, della qualifica rivestita, dell'anzianità posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attività d'istituto, dell'entità dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.

Art. 3.

Incarichi consentiti e incarichi vietati

1. Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato amministrativo formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonché il compenso, ove previsto.

3. Sono consentiti ai magistrati amministrativi:

a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;

b) cariche e incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;

c) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

d) incarichi di insegnamento di livello universitario o post-universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni,

e) incarichi di studio, di ricerca, e di collaborazione scientifica o culturale;

f) funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'àmbito della giustizia sportiva,

g) funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;

h) incarichi previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento, con specifico riferimento a magistrati amministrativi in genere, salvo quanto previsto dall'art. 2;

i) altri incarichi previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento, il cui conferimento a magistrati amministrativi sia giustificato da particolari e motivate esigenze di imparzialità o garanzia;

l) incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa è comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.

5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la ratifica, nella prima seduta utile.

6. Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai magistrati amministrativi:

a) incarichi di consulenza o collaborazione svolte in favore di soggetti privati;

b) incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni od enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

c) partecipazione a commissioni di collaudo;

d) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

e) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

f) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui al comma 3, lettera *b)*, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro;

g) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro.

Art. 4.

Cumulo di incarichi

1. I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

2. Al fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.

Art. 5.

Norme particolari sugli incarichi

1. Per gli incarichi per i quali sia prevista da leggi dello Stato la designazione ad opera del presidente del tribunale amministrativo regionale o del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana o di enti territoriali o di altri enti pubblici operanti nella regione, ovvero di amministrazioni anche statali che agiscono nell'àmbito della regione ove ha sede l'ufficio di appartenenza del magistrato, e comunque per gli incarichi da svolgere presso i suddetti enti, l'autorizzazione del Consiglio di presidenza è deliberata avuto riguardo, oltre che ai criteri e princìpi generali di cui al presente regolamento, nonché agli ulteriori criteri di massima da esso stesso eventualmente fissati, agli speciali problemi che si possono porre in concreto in relazione allo svolgimento della funzione giurisdizionale nel medesimo àmbito territoriale.

Art. 6.

Comunicazione degli incarichi nell'àmbito degli uffici di appartenenza

1. Tutti gli incarichi sono comunicati, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di presidenza, rispettivamente: dai magistrati del Consiglio di Stato al presidente del Consiglio di Stato e al presidente della sezione di appartenenza; dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali al presidente del tribunale amministrativo nonché, dandosene il caso, a quello della sezione staccata e a quello della sezione interna.

2. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti della sezione del Consiglio di Stato, quelli dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunità inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni di una stessa sede, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.

Art. 7.

Pubblicità degli incarichi

1. Presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati amministrativi, con le modalità previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.

2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, può prendere visione, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.

3. È in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.

Art. 8.

Fondo di perequazione

1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali.

Art. 9.

Disciplina del collocamento fuori ruolo

1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.

2. Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati prima della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1993
Atti di Governo registro n 89 foglio n 3

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il comma 2 dell'art 17 della legge n 400 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la discipline delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

— Il testo dell art 58 del D Lgs n 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421) è il seguente

«Art 58 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) - 1 Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art 6, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n 312, e successive modificazioni, all'art 9, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1992, n 498, all'art 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n 412, ed all'art 1 comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n 510

2 Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati

3 Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti da emanarsi ai sensi dell art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato sentiti, per le diverse magistrature i rispettivi istituti

4 Decorso il termine di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative

5. In ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione

6 Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'art 24 della legge 30 dicembre 1991, n 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione all'amministrazione di appartenenza

7 Sono, altresì, comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

8 Ciascuna amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovrà provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore»

— Il testo dell'art 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente

«Art 2 (*Pubblico impiego*) — 1 Il Governo della Repubblica è delegata a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spese per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione, a tal fine è autorizzato a

a) - *o*) (*omissis*),

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati, in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art 24 della legge 30 dicembre 1991, n 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art 24:

q) - *mm*) (*omissis*)

2 Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art 117 della Costituzione I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica

3 Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materie, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego

4 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5 Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993»

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in corso di conversione in legge, è il seguente: «I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'intero art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 7:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il D.P.R. n. 352/1992 approva il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 29 della legge n. 186/1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) è il seguente:

«Art. 29 (*Collocamento fuori ruolo*). — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità».

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 17 (*Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in università o istituti esteri o internazionali*). — Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.

Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.

I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'università o l'ente estero o internazionale».

93G0486

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1993.

Assegnazione alle regioni adriatiche della somma di lire 30.000.000.000 per interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, che all'art. 1, comma 1, prevede interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella *D*, nella parte in cui dispone il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284, che prevede per il 1991 un ulteriore stanziamento per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, il quale autorizza la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), tabella *F*, che ha determinato in lire 30 miliardi l'importo da iscrivere nel bilancio 1993 in relazione all'autorizzazione di spesa recata dal citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1992;

Visto l'art. 15 della legge 20 maggio 1991, n. 158, recante la proroga dei termini per il completamento delle strutture turistiche nell'Adriatico, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1991;

Ravvisita l'opportunità di confermare l'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione indicati dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerata l'esigenza prospettata da talune regioni di prorogare il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 424/1989 e delle successive leggi di rifinanziamento, termine già fissato al 31 dicembre 1993;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Decreta:

Art. 1.

L'area territoriale di applicazione e i parametri di ripartizione dei fondi sono quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 e risultanti dalla sua applicazione.

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è fissato al 31 dicembre 1994.

Alla stessa data del 31 dicembre 1994 è ulteriormente prorogato il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, nonché di quelle finanziate ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella *D*, dell'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1992.

Art. 2.

Tenuto conto dei parametri di ripartizione fissati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, i fondi previsti per il 1993 dall'art. 8 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinati dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), tabella *F*, sono ripartiti come segue:

Regione	Lire
Friuli-Venezia Giulia	2.949.500.000
Veneto	8.751.400.000
Emilia-Romagna	9.000.000.000
Marche	4.308.100.000
Abruzzo	4.000.000.000
Molise	1.000.000.000
	30.000 000.000

Art. 3.

L'ulteriore stanziamento di lire 20 miliardi previsto dall'art. 8, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, sarà ripartito con successivo decreto.

Art. 4.

Le regioni interessate regolamentano l'ammissione al finanziamento sui fondi di cui al presente decreto delle istanze già presentate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1992, 14 ottobre 1991 e 14 febbraio 1990 e non finanziate nonché, ove sussistenti, delle istanze non finanziate presentate entro il 31 dicembre 1990.

Qualora ne ricorrano i presupposti, le regioni interessate, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ferme restando le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, hanno facoltà di fissare il termine di presentazione di nuove istanze.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

p. *Il Presidente:* MACCANICO

93A5842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 luglio 1993.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1994, di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematica «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dall'anno 1993, di due serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» e «Animali domestici»;

Visto il decreto ministeriale in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dall'anno 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Avvenimenti storici della II guerra mondiale, nel 50° anniversario»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari dedicati a: «Rivalutazione del lavoro della casalinga», «Processione del Cristo Risorto - Tarquinia», «Cibi italiani» e «Il circo»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1887 del 30 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1994, di alcune serie di francobolli ordinari dedicati a: «Rivalutazione del lavoro della casalinga», «Processione del Cristo Risorto - Tarquinia», «Cibi italiani» e «Il circo».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1994, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematica «Avvenimenti storici della II guerra mondiale, nel 50° anniversario», «Animali domestici», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5846

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito. con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telegramma dell'intendenza di finanza di Novara n. 25625 del 3 agosto 1993 con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novara e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa: nei giorni 20 e 21 luglio 1993: interruzione linea elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue.

GIORNI 20 E 21 LUGLIO 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A5843

DECRETO 9 ottobre 1993

Proroga dei termini di presentazione dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni 740, 750 e 760 predisposti dai CAAF imprese e professionisti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 105 del 7 maggio 1993, concernente la presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760 e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 da parte dei centri autorizzati di assistenza alle imprese nonché da parte dei professionisti che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati,

Visto l'art. 2 del medesimo decreto che disciplina le modalità e i termini di presentazione dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese e da parte dei professionisti che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati;

Considerato che i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese hanno iniziato l'attività nel corrente anno;

Tenuto conto delle difficoltà rappresentate da taluni centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese in merito alla predisposizione dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1993 il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993 è prorogato al 30 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Per l'anno 1993 i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese possono effettuare la consegna dei supporti magnetici, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1993, presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette dei capoluoghi di provincia nelle cui circoscrizioni hanno sede le strutture decentrate dei centri autorizzati.

2. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, che si avvalgono delle modalità di consegna dei supporti magnetici di cui al comma precedente, devono indicare la sigla automobilistica della provincia nella quale ha sede la struttura decentrata del centro autorizzato nella bolla di consegna, nonché sull'etichetta esterna dei supporti magnetici di cui ai relativi allegati del decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993.

3. Le consegne dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni possono essere effettuate in più forniture; in tal caso i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono indicare il progressivo numerico, identificativo della fornitura, nella bolla di consegna nonché sull'etichetta esterna dei supporti magnetici stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5859

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 1993.

Autorizzazione alla società C.P.M. - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l., in Bienno, a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva 88/378/CEE;

Vista l'istanza con la quale la società C.P.M. - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE 84/532;

Decreta

Art. 1.

La società C.P.M. - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, è autorizzata a rilasciare certificazione CEE ai fabbricanti, mandatari o importatori di giocattoli che intendono avvalersi di tale procedura secondo le forme e le modalità stabilite nella direttiva CEE 88/378 e nel decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

La società C.P.M. - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l., esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva CEE 88/378, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La società C.P.M. - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l., comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Roma, 11 ottobre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

93A5844

DECRETO 11 ottobre 1993.

Autorizzazione allo Studio associato Nuova Tai di Corrado Chiesa e Gandino Giuliana, in Varese, a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva 88/378/CEE;

Vista l'istanza con la quale lo Studio associato Nuova Tai di Corrado Chiesa e Gandino Giuliana, con sede in Varese, via Carcano n. 18, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE 84/532;

Decreta

Art. 1.

Lo Studio associato Nuova Tai, con sede in Varese, via Carcano n. 18, è autorizzato a rilasciare certificazione CEE ai fabbricanti, mandatari o importatori di giocattoli che intendono avvalersi di tale procedura secondo le forme e le modalità stabilite nella direttiva CEE 88/378 e nel decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

Lo Studio associato Nuova Tai, esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva CEE 88/378, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

Lo Studio associato Nuova Tai, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Roma, 11 ottobre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

93A5845

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Approvazione del programma degli interventi AIMA per il 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)»;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolosaccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento delle Comunità europee n. 305/91 che autorizza l'Italia ad erogare aiuti nazionali al settore bieticolosaccarifero;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 trasmesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 4613 del 14 gennaio 1993 e successivamente modificato con nota n. 783/s dell'8 giugno 1993;

Considerato che il programma medesimo, articolato in sette interventi, riguarda misure specifiche di sostegno a favore di determinati comparti deboli per motivi congiunturali o strutturali;

Considerato che la proposta succitata evidenzia come la Commissione delle Comunità europee abbia avanzato perplessità sulla compatibilità di un intervento nazionale nel settore dello «zucchero», relativo alla concessione per l'anno 1992 di un aiuto di adattamento, ai sensi del regolamento CEE 305/91, e non lo abbia di conseguenza ancora autorizzato;

Considerato che l'analogo intervento riproposto anche per il 1993 potrà essere realizzato solo a seguito del superamento delle suddette obiezioni della Commissione delle Comunità europee;

Considerato che le spese relative ai sopra indicati interventi, previste complessivamente in 410 miliardi di lire, graveranno interamente sul bilancio di competenza dell'AIMA per il 1993, e che per ogni tipo di intervento è altresì individuata la relativa previsione di spesa così come prescritto dal terzo comma del citato articolo 1 della legge n. 610/1982;

Visto il parere sulla prima proposta di programma, nonché la successiva presa d'atto sulla stesura definitiva del programma stesso, espressi dal comitato consultivo nazionale dell'AIMA di cui all'art. 5 della legge n. 610/1982 più volte citata;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 di cui alle premesse, riportato in allegato e che viene a costituire parte integrante della presente delibera, per una spesa complessiva di lire 410 miliardi articolata come segue

Interventi	Miliardi di lire
1) Oneri per l'acquisto e stoccaggio di derivati della distillazione di vini	110
2) Acquisto e stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione della frutta e patate	10
3) Intervento a sostegno del settore bovino e dei prodotti lattiero caseari	30
4) Aiuti a sostegno del settore ortofrutticolo (ortofrutta, patate e olive da mensa)	30
5) Interventi a favore dei P.V.S. ed assimilati	140
6) Aiuto integrativo al reddito	5
7) Oneri magazzinaggio zucchero ed adeguamento degli aiuti di adattamento	85
Totale	410

L'AIMA comunicherà al CIPE, che ne prenderà atto, i relativi piani operativi prima della loro applicazione.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

In particolare l'intervento di cui al punto 7) — nella parte relativa all'adeguamento degli aiuti di adattamento per un importo di 45 miliardi di lire — potrà essere attivato solo a seguito del superamento delle obiezioni avanzate dalla Commissione delle Comunità europee di cui alle premesse.

A tale scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a notificare il programma di cui all'allegato, nonché i relativi piani operativi, alla Commissione delle Comunità europee, salvo quelli di cui al punto 5.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 158

ALLEGATO

OGGETTO: *Programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. del 1993.*

1. SETTORE VITIVINICOLO.

1.1. Le distillazioni facoltative comunitarie sostenute sempre da aiuti alla distillazione dei vini da tavola determinano la produzione di notevoli quantitativi di alcol che devono essere sottratti dal mercato per evitare di turbare il mercato di tale prodotto sia a livello comunitario che mondiale.

Obiettivo dell'intervento è quindi quello di completare l'intervento comunitario di sostegno del mercato vinicolo con la concessione di aiuti alla distillazione dei vini da tavola.

L'intervento è già stato realizzato negli anni scorsi e la Comunità ha espresso in via di massima parere favorevole per cui per l'intervento relativo al 1993 occorrerà procedere alla sola notifica agli organi comunitari.

Sulla base delle previsioni di distillazione che si presentano consistenti in relazione al buon andamento della produzione viticola è prevista una spesa di lire 110 miliardi per l'attuazione dell'intervento in argomento. Concretamente essere si articolerà in operazioni programmate di acquisti e di rivendita di alcol.

L'intervento è di particolare rilevanza atteso che esso si riferisce al settore agricolo i cui produttori possono beneficiare di un prezzo garantito della materia prima per la distillazione.

1.2. Gli interventi nel settore vitivinicolo si completano con l'acquisto e lo stoccaggio dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate ritirate dal mercato che, diversamente, appesantirebbe ulteriormente il mercato sia dell'alcol che della frutta e patate.

L'intervento è pertanto strettamente collegato ai ritiri comunitari di frutta destinata alla distillazione e la mancata attuazione costringe ad avviare la frutta alla distruzione con tutte le inevitabili conseguenze ivi comprese quelle di carattere sanitario ed ecologico-ambientale.

Gli alcoli da frutta e patate non beneficiano di alcun aiuto comunitario, diretto od indiretto, pur dovendo il distillatore sostenere costi di produzione analoghi a quelli relativi alla distillazione di materie vinose.

La spesa prevista per tale intervento è di lire 10 miliardi.

2. SETTORE ZOOTECNICO.

Gli interventi a favore degli allevamenti bovini, suini e ovi-caprini, avranno come obiettivo il miglioramento della qualità delle produzioni e dovranno avere come beneficiari i produttori associati.

Tali interventi, peraltro, rappresenteranno la naturale prosecuzione di analoghi interventi già in corso di realizzazione per il 1992 e sui quali si è espressa favorevolmente la Comunità.

2.1. Per quanto attiene il comparto bovino si ritiene che gli interventi dovranno riguardare la carne, il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari con specifico riferimento ai formaggi che richiedono maggiori interventi.

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli di offrire ai consumatori prodotti garantiti da opportuni controlli, di natura sanitaria, veterinaria, di allevamento e di origine.

Le azioni non creeranno discriminazioni per gli analoghi prodotti ottenuti negli altri Stati membri e ciò per evitare rischi di incompatibilità con la regolamentazione comunitaria.

Le azioni finanziabili saranno prioritariamente quelle proposte da associazioni di produttori e loro unioni e da consorzi di tutela sia nel settore della carne, del latte che dei prodotti lattiero-caseari.

I programmi in corso di realizzazione che dovranno essere proseguiti sono quelli riguardanti la qualità della carne, la qualità del latte e il miglioramento dei formaggi tipici.

Atteso, tuttavia, che tali programmi si completeranno nel corso del 1993 è opportuno prevedere una spesa per le azioni a completamento dei cicli riferiti a tale anno rimandando al bilancio 1994 le ulteriori spese e ciò anche per tener conto delle attuali ridotte disponibilità finanziarie.

In relazione a quanto sopra, per l'attuazione dei seguenti programmi, la spesa prevedibile è di lire 30 miliardi.

2.1.1. Programma qualità carni bovine.

2.1.2. Programma qualità latte.

2.1.3. Programma qualità formaggi tipici.

3. SETTORE ORTOFRUTTICOLO.

Gli interventi in questo settore dovranno necessariamente abbandonare le azioni basate su sostegni integrativi di quelli comunitari ovvero sostitutivi degli stessi atteso il loro carattere di precipua incompatibilità con la regolamentazione comunitaria.

Gli interventi ritenuti compatibili sono quelli proposti da associazioni di produttori e loro unioni aventi come obiettivo la tipicizzazione di talune produzioni ortofrutticole e comprendenti azioni di controllo sull'attività produttiva e di commercializzazione per garantire la qualità dei prodotti.

In particolare, gli interventi saranno mirati, oltre che a tutti i prodotti del settore ortofrutticolo, anche alle patate ed alle olive da mensa, attraverso specifici interventi realizzati per il tramite delle associazioni dei produttori.

Per detti interventi occorre prevedere una spesa di lire 30 miliardi da destinare al sostegno di detto mercato in tutti i vari comparti produttivi ed ai fini del prosieguo dei programmi qualità già in corso di realizzazione a partire dal 1992.

4. INTERVENTI A FAVORE DEI P.V.S. ED ASSIMILATI CON PRODOTTI TIPICI E LORO DERIVATI.

Gli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo e a quelli dell'Europa dell'est ai sensi dell'art. 3, lettera *d)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610, hanno una notevole rilevanza per soddisfare le sempre maggiori necessità che si presentano per il sostegno di quei Paesi.

La continuazione delle operazioni volte a fornire aiuti alimentari a detti Paesi, nonché ad altri che il Ministero degli esteri potrà segnalare, richiede la predisposizione di un apposito programma per una spesa complessiva di lire 140 miliardi, in attuazione della citata disposizione legislativa.

Al riguardo si precisa che tali interventi analogamente a quanto già attuato nel corso del 1992, dovranno riguardare esclusivamente produzioni nazionali tipiche, come formaggi, latte, agrumi, olio, pomodori, ecc., acquisite dall'AIMA preferibilmente attraverso cooperative agricole e consorzi di cooperative nonché associazioni di produttori agricoli e loro unioni. La ripartizione merceologica dei prodotti avverrà secondo i criteri già fissati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo per gli aiuti a favore dei P.V.S.

5. AIUTO INTEGRATIVO AL REDDITO

In attuazione del regolamento n. 768/89 proseguirà nel corso del 1993 la realizzazione del programma italiano di aiuto al reddito agricolo nel settore olivicolo approvato dalla CEE. Tali aiuti sono finalizzati a sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende indebolite dalle nuove condizioni di mercato conseguenti alla riforma della politica agricola.

La spesa prevista per la parte di aiuto di competenza dello Stato italiano è pari a lire 5 miliardi per il 1993.

6. ZUCCHERO

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, la Cassa conguaglio zucchero è stata soppressa e l'AIMA è subentrata nelle funzioni precedentemente svolte nel settore bieticolo-saccarifero dal citato Ente.

6.1. In applicazione della suddetta normativa e di quanto previsto dal regolamento CEE n. 305/91 l'AIMA è autorizzata dalla Comunità (fino alla campagna 1992-93) ad erogare un aiuto alle imprese produttrici ed ai commercianti riconosciuti per coprire l'incidenza della differenza tra il tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile ed il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio.

In considerazione della situazione degli attuali tassi applicati in Italia, recentemente ridotti, la spesa prevedibile per l'anno 1993, riferita alla campagna 1992-93 è di lire 40 miliardi.

6.2. Lo stesso regolamento CEE n. 305/91 prevede la possibilità per lo Stato italiano di procedere alla concessione di un importo a titolo di adeguamento degli aiuti di adattamento collegato alle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia.

Analogo intervento è stato programmato nel precedente anno finanziario 1992, per un importo di lire 70 miliardi, e non ancora autorizzato dalla Commissione delle Comunità europee.

Al riguardo, pertanto, si può ipotizzare, per la realizzazione dell'intervento in questione nell'anno 1993, uno stanziamento di lire 45 miliardi da utilizzare solo a seguito del superamento delle obiezioni avanzate in merito dalla stessa Commissione.

93A5849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168.

Visto il piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia, con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 di modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 60 (titolo VII) relativo ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, è inserito il seguente art. 61 relativo alla facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina e chirurgia, decentrato a Foggia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 61.

A) *Titolo di ammissione.*

Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) *Scopo, durata ed articolazione del corso.*

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali, il corso di laurea e la facoltà, con proprie delibere, potranno modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) *Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.*

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale e l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale, attività seminariali). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) *Corsi monografici.*

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

E) *Esami.*

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite da docenti che hanno afferito al corso integrato: il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti

F) *Corso di lingua inglese*

Lo studente dovrà seguire un corso di lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

G) *Esame di laurea*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5.500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) *Tirocinio post-laurea*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalla facoltà medica, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso i dipartimenti, le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;

un mese in chirurgia generale;

un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;

un mese in pronto soccorso;

un mese in laboratorio.

I) *Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati.*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE PIANI DI STUDIO

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì.

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area,

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore di ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

L) *Immatricolazioni.* (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95).

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facolta, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi.

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati.
- fisica;
- statistica e matematica;
- biologia;
- genetica.

Discipline:
- fisica (corso integrato).
  - fisica,
  - fisica medica;
- statistica e matematica (corso integrato):
  - statistica medica e biometria;
  - biomatematica;
- biologia (corso integrato):
  - biologia cellulare;
  - biologia generale,
  - psicologia;
- genetica (corso integrato)
  - genetica umana;
  - genetica generale applicata alle scienze biomediche

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
- istologia ed embriologia;
- anatomia.

Discipline:
- istologia ed embriologia (corso integrato):
  - istologia;
  - istochimica;
  - citologia;
  - citologia molecolare;
  - embriologia;
- anatomia (corso integrato):
  - anatomia umana;
  - anatomia topografica;
  - anatomia radiologica;
  - anatomia clinica;
  - neuroanatomia.

Numero di ore: 400

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi.

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
- chimica e propedeutica biochimica,
- biochimica.

Discipline.
- chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
  - chimica applicata alle scienze biomediche;
  - propedeutica biochimica;
- biochimica (corso integrato):
  - chimica biologica;
  - enzimologia;
  - biologia molecolare;
  - biochimica cellulare;
  - biochimica sistematica umana;
  - biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano. Deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato).
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione,
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica,
tecnologie biomediche,
fisica sanitaria

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia,
fisiopatologia generale ed applicata,
microbiologia.

Discipline
patologia generale (corso integrato)
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica,

immunologia (corso integrato).
immunologia,
immunoematologia,
immunopatologia,

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali, espletando questo tirocinio nel corso del secondo ciclo triennale.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento o strutture territoriali convenzionate, con finalità dirette alla ricerca scientifica o alla metodologia di approccio al malato. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. La facoltà può sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o del dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:
medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:
lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:
lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi od apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:
malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato)
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria,

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato)
dermatologia,
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia

Numero di ore 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline.
medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare di conoscere le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:
farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corso integrato:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corso integrato:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corso integrato:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corso integrato:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:
- igiene e sanità pubblica;
- medicina legale;
- medicina del lavoro;
- medicina delle comunità.

Discipline:
- igiene e sanità pubblica (corso integrato):
  - igiene;
  - programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
  - economia sanitaria;
  - educazione sanitaria;
- medicina legale (corso integrato):
  - medicina legale;
  - deontologia ed etica medica;
  - psicopatologia forense;
  - tossicologia forense;
  - criminologia e difesa sociale;
  - medicina sociale;
- medicina del lavoro (corso integrato):
  - medicina del lavoro;
  - igiene industriale;
- medicina delle comunità (corso integrato):
  - medicina di comunità;
  - igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 agosto 1993

Il rettore

93E5823

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 ottobre 1993, n. **36830.**

Istruzioni per la compilazione e l'invio delle comunicazioni e dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno». Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate
All'A.B.I.
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Agli istituti di credito convenzionati con Agensud
Alle società di leasing convenzionate con Agensud
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
Al Commissario liquidatore Agensud

Con riferimento all'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, che ha disposto nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative non ancora deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che saranno trasmessi agli istituti di credito ed alle società di leasing convenzionati appositi elenchi delle iniziative interessate da dette procedure e riferiti alle aziende le cui domande di agevolazione risultino pervenute all'Agenzia. Con riferimento a ciascuna delle iniziative degli elenchi ed a tutte le altre ivi non comprese per le quali sia stata presentata comunque domanda di agevolazione agli enti istruttori in indirizzo, questi ultimi dovranno effettuare entro il 31 dicembre 1993 uno dei seguenti adempimenti:

fornire i propri esiti istruttori non ancora trasmessi all'Agenzia;

confermare o, ove occorra, aggiornare gli esiti istruttori già trasmessi all'Agenzia.

Nei casi di nuovi esiti istruttori e di aggiornamento dovranno essere trasmesse, oltre a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con l'Agenzia, anche le comunicazioni sulle risultanze istruttorie secondo il modello allegato *sub* 1, redatte dagli istituti di credito o dalle società di leasing.

Nei casi di conferma dovranno essere trasmesse solo le comunicazioni indicate.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere corredate dalle dichiarazioni compilate secondo lo schema allegato *sub* 2 rese dai legali rappresentanti delle ditte richiedenti e sottoscritte dai presidenti dei rispettivi collegi sindacali, ove esistenti, attestanti tra l'altro la

sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute rapportato al costo complessivo del progetto medesimo, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge richiamato in oggetto.

Ad integrazione delle previste comunicazioni delle società di leasing e nei soli casi di contratti di locazione finanziaria già stipulati alla data delle dichiarazioni, lo stato di esecuzione del progetto e l'ammontare delle spese già effettuate sono dichiarati dai legali rappresentanti delle società medesime o da loro procuratori all'uopo delegati (cfr. ultima pagina dell'allegato 1).

Alle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltre allegate le certificazioni previste dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quelle attestanti la vigenza delle imprese richiedenti.

Gli enti istruttori renderanno disponibile in tempo utile la modulistica da utilizzare per le procedure in argomento.

Per l'uniformità di comportamento di tutti i soggetti interessati e per una più efficace applicazione delle disposizioni legislative si precisa quanto segue:

le nuove disposizioni di legge si applicano nei confronti delle iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b), c)* ed *e)* del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con esclusione dei progetti di ricerca e delle iniziative di grandi dimensioni per le quali alla data del 15 aprile 1993 e gia intervenuta una delibera da parte dell'Agenzia subordinata alla delibera di ammissibilità del C.I.P.I.;

per ciascuna iniziativa tutta la documentazione indicata dovrà essere trasmessa a mezzo di raccomandata a/r, anche a mano, entro e non oltre il 31 dicembre 1993 ed esclusivamente dall'istituto di credito o dalla società di leasing competente per l'istruttoria dell'iniziativa medesima;

non saranno prese in esame le pratiche sprovviste o incomplete della predetta documentazione — ad eccezione di quella per la quale la vigente normativa prevede espressamente un inoltro anche successivo alla concessione, ma comunque antecedente all'erogazione delle agevolazioni —, quelle trasmesse oltre il termine sopra indicato, nonché quelle carenti delle informazioni richieste negli schemi allegati;

l'ammontare delle spese già effettuate per la realizzazione del progetto ed il suo costo complessivo devono comprendere le eventuali spese per scorte, purché oggetto della domanda cui si riferisce la singola dichiarazione;

con riferimento alle dichiarazioni di cui all'allegato 2, si intendono avviati a realizzazione alla data del 21 agosto 1992 i programmi per i quali risultavano sostenute spese — come riscontrabile da documenti fiscalmente regolari emessi entro la stessa data anche se quietanzati successivamente — per l'acquisto o la costruzione di immobilizzazioni oggetto della richiesta di agevolazioni; nel caso di iniziativa realizzata con il sistema della locazione finanziaria ed interessata da un contestuale finanziamento agevolato per scorte, la società di leasing e l'istituto di credito titolari delle rispettive istruttorie dovranno inviare separate comunicazioni e dichiarazioni. Le scorte non potranno comunque essere agevolate se non risulterà agevolato il corrispondente investimento in leasing. I programmi di acquisto di sole scorte si intendono avviati a realizzazione alla data del 21 agosto 1992 solo se a tale data risultano sostenute spese per le stesse, come riscontrabile da documenti fiscalmente regolari emessi entro la data medesima anche se quietanzati successivamente;

con riferimento alle dichiarazioni di cui all'allegato 2, lo stato di esecuzione del progetto deve essere rilevato in rapporto allo stato di avanzamento materiale degli investimenti;

le agevolazioni saranno calcolate con riferimento agli importi proposti dagli enti istruttori a seguito dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese da parte degli stessi, così come prescritto dalla vigente normativa e dalle specifiche convenzioni;

la facoltà di richiedere l'anticipazione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge in argomento costituisce un'ulteriore modalità per le imprese di ottenere l'erogazione del contributo in conto capitale, che si aggiunge, senza alterarne il regime, a quelle già previste dalla previgente normativa;

il numero di progetto e di matricola Agenzia, da riportare a cura degli enti istruttori negli schemi allegati, sono quelli indicati nei citati elenchi trasmessi dall'Agenzia agli enti medesimi; l'indicazione non è richiesta per le iniziative non comprese in detti elenchi;

nel modello allegato *sub* 1 ciascun ente istruttore dovrà riportare il codice Agenzia relativo all'ente medesimo; detto codice è desumibile dagli elenchi sopra indicati.

Per tutto quanto non contenuto nel decreto-legge oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Si richiama infine la particolare attenzione degli enti istruttori su quanto regolato dalle vigenti convenzioni in ordine alla dovuta informativa ed ai conseguenti adempimenti istruttori in caso di modifiche ai progetti di investimento; queste ultime pertanto, così come le dichiarazioni rese dalle ditte richiedenti, dovranno pervenire in tempo utile agli enti medesimi da parte degli operatori interessati, al fine della puntuale osservanza del suddetto termine del 31 dicembre 1993.

Il Ministro: SAVONA

ALLEGATO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

(Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, art. 3)

La comunicazione degli enti istruttori (istituti di credito e società di leasing), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni, previste dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, devono essere compilate utilizzando gli appositi modelli predisposti per la lettura ottica disponibili presso gli enti istruttori.

Il modello relativo alla comunicazione deve essere compilato dal solo ente istruttore al quale è stata presentata la domanda di agevolazioni e deve riportare solamente le informazioni relative alla singola operazione finanziaria cui l'ente istruttore medesimo è interessato.

Il modello relativo alla dichiarazione deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni, e anche sottoscritto in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente.

Ciascun modello di comunicazione deve essere trasmesso, esclusivamente a cura dell'ente istruttore, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale della produzione industriale c/o ex Agenzia per il Mezzogiorno - P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mano, (una per ciascun modello), allegando allo stesso la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa e quant'altro previsto dal decreto-legge n. 403/1993 e dalle convenzioni tra la cessata Agenzia per il Mezzogiorno e gli enti istruttori medesimi.

I modelli devono essere compilati, senza cancellazioni o correzioni di alcun tipo, utilizzando esclusivamente caratteri stampatello, gli importi devono essere indicati in lire (non sono ammesse riduzioni decimali di alcun tipo, esempio: 1 miliardo deve scriversi 1000000000) utilizzando gli appositi spazi assegnati e allineando gli importi a lato destro dei rispettivi campi; le date devono essere indicate nella sequenza GGMMAA (esempio: 5 marzo 1992, deve indicarsi 050392); le parti relative ad informazioni che non competono ovvero che, in base alle seguenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate in bianco. I modelli devono essere compilati attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.

1. *Compilazione della comunicazione.*

I) Il numero di progetto e di matricola «Agenzia» devono essere desunti dagli elenchi trasmessi dalla cessata Agenzia agli enti istruttori. Il numero di progetto deve essere indicato nell'apposito spazio su ciascuna pagina del modello ancorché non compilata. Qualora l'iniziativa oggetto della comunicazione non dovesse essere ricompresa negli elenchi medesimi, i campi relativi a detti numeri devono essere lasciati in bianco.

II) Il modello è utilizzabile per le nuove istruttorie, per gli aggiornamenti e per la conferma di esiti istruttori già trasmessi alla cessata Agenzia. L'ente istruttore deve apporre una X all'interno della casella corrispondente all'ipotesi ricorrente.

III) Nel caso di richieste di finanziamento agevolato per sole scorte a fronte di programmi di investimento in leasing, l'istituto di credito che ha concesso il finanziamento stesso deve comunicare i propri esiti istruttori separatamente da quelli della società di leasing, utilizzando un separato modello da compilare esclusivamente nei campi A, B, D, E8, E9, G, 12, 13 e 14.

IV) Nel caso di iniziative concernenti l'acquisto di servizi reali, l'istituto di credito deve compilare esclusivamente i campi A, B, D, G, M ed N.

V) Nel caso di operazioni di locazione finanziaria con contratto già stipulato alla data in cui il legale rappresentante della ditta ha reso la propria prevista dichiarazione, la società di leasing dovrà rendere una propria dichiarazione compilando e sottoscrivendo l'apposita pagina del modello di comunicazione. A tale proposito vale quanto specificato per la voce B) nelle successive istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

VI) Con riferimento alle singole voci:

A2) il codice da indicare è quello relativo all'ente istruttore; esso è individuabile negli elenchi trasmessi dalla cessata Agenzia agli enti istruttori medesimi ovvero dall'elenco allegato:

B4) l'attività esercitata deve essere indicata per esteso, senza riferimento a codificazioni di alcun tipo;

C) deve essere apposta una X all'interno della casella corrispondente al tipo di iniziativa di cui si tratta, selezionando tra le ipotesi da C1 a C8; nel caso in cui ricorrano anche le condizioni di cui alle voci da C9 a C11, apporre una X anche all'interno della corrispondente casella. In particolare, per quanto concerne le «iniziative sostitutive», occorre tener conto anche di quanto previsto dalla delibera CIPE 24 marzo 1990 (III Piano annuale di attuazione);

E) i capitoli di spesa devono essere indicati sulla base degli usuali criteri di aggregazione delle singole voci di spesa. Per quanto concerne il capitolo E8) scorte, il campo relativo non deve essere compilato nel caso di operazioni di locazione finanziaria, neanche se l'acquisto delle scorte stesse, finanziato da un istituto di credito, è direttamente connesso alle operazioni medesime. In questi ultimi casi vale quanto indicato al punto III);

F) per maggiorazione settoriale s'intende quella del contributo in conto capitale prevista dall'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/78;

I2)-I3) in caso di finanziamento accordato in pool, indicare gli importi del finanziamento complessivo. In questo caso le date della delibera di cui alla voce G) e dell'eventuale stipula di cui alla voce H) devono essere quelle dell'istituto capofila titolare dell'istruttoria;

I5) indicare NO anche nel caso in cui, pur se richieste, le agevolazioni di cui all'art. 10 sono state denegate dal Ministero del tesoro;

L) alle voci L1, L2 ed L3 sono riportate le condizioni previste dalla vigente normativa alle quali è possibile ottemperare prima dell'erogazione delle agevolazioni o del prelievo delle agevolazioni medesime dagli appositi conti di gestione intrattenuti dalle società di leasing con la cessata Agenzia, essendo state comunque accertate le condizioni per la concessione dei benefici. Per le operazioni di locazione finanziaria, alla voce L3 dovrà essere sempre barrata la casella NO;

M) apporre una X all'interno delle caselle corrispondenti alle tipologie di servizi reali oggetto della domanda di agevolazioni cui si riferisce la comunicazione;

N) accorpare le spese secondo l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e la misura percentuale del contributo riconoscibile (50%, 70%, 75%).

2. *Compilazione della dichiarazione.*

I) Nel caso in cui la ditta abbia presentato domanda di agevolazioni ad una società di leasing per una operazione di locazione finanziaria e contestualmente ad un istituto di credito per il finanziamento sulle sole relative scorte, la ditta stessa deve rendere due separate dichiarazioni, ciascuna relativa agli investimenti di competenza. Ne consegue, in particolare, che gli importi di spesa relativi alle distinte operazioni (investimenti fissi e scorte), da indicare per ogni operazione alle voci C) e D) della rispettiva dichiarazione non devono essere cumulati.

II) Il legale rappresentante della ditta, nel dichiarare se intende o meno fruire dell'anticipazione del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, deve apporre una X nella casella corrispondente alla soluzione prescelta e, in caso affermativo, indicare, nell'apposito campo, la misura percentuale richiesta che, si ricorda, non può essere superiore al 50%. L'indicazione è naturalmente richiesta per le sole iniziative per le quali sia specificatamente consentita la concessione di un contributo in conto capitale.

III) La firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni, nonché dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15.

IV) Con riferimento alle singole voci:

A2) la data da indicare deve essere comunque quella di presentazione della domanda all'ente istruttore anche se non coincidente con quella di presentazione all'Agenzia;

A3) per unità produttiva si intende quella in cui viene svolta un'attività industriale o di fornitura di servizi reali. Per iniziative di acquisto di servizi reali, nei casi diversi da unità produttive, centri di ricerca o aziende agricole, apporre una X nella casella corrispondente alla voce «Altro»;

B) lo stato di esecuzione del progetto deve essere rilevato in rapporto allo stato di avanzamento materiale degli investimenti alla data della dichiarazione;

C) nel caso di operazioni di locazione finanziaria agevolata con contratto già stipulato alla data della dichiarazione, questo campo non deve essere riempito, in quanto il relativo ammontare è dichiarato dalla società di leasing.

C)-D) in caso di richieste di agevolazioni presentate ad un istituto di credito, sia per investimenti fissi che per scorte, l'ammontare delle spese già effettuate per la realizzazione del progetto ed il suo costo complessivo devono comprendere le eventuali spese per scorte, purché anch'esse oggetto della medesima richiesta;

E) i soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione antimafia sono individuati, in relazione alla natura giuridica dell'impresa, dalla legge n. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni;

G) si intendono avviati a realizzazione alla data del 21 agosto 1992 i programmi per i quali risultavano sostenute spese — come riscontrabile da documenti fiscalmente regolari emessi entro la stessa data anche se quietanzati successivamente — per l'acquisto o la costruzione di immobilizzazioni oggetto della richiesta di agevolazioni. I programmi di acquisto di sole scorte si intendono avviati a realizzazione solo se a tale data risultano sostenute spese per le stesse.

Istituto	Codice
Rotoleasing	A1
Etruria Leasing	A2
Nazionalfin Leasing	A3
Co.Fi.Ri. Leasing S.p.a.	A4
Seat Leasing	A5
Ifim Leasing Inter. S.p.a.	A6
General Leasing S.p.a.	A7
Fin.Di.Fer. S.p.a. Leasing	A8
Mark Leasing	A9
Siam Leasing S.p.a.	B1
Isveimer	01
Irfis-Mediocr. Sicilia	02
Cis S.p.a.	03
S.I.L. S.p.a.	05
Artigianfin Leasing S.p.a.	06
Microleasing S.p.a.	07
Banco Napoli	10
Banco di Sicilia	11
Mediocredito Umbria	12
Mediocredito Puglia	33
Mediocredito Abruzzo e Molise	34
Mediocredito Calabria	35
Mediocredito Basilicata	36
Mediocredito Lombardo	37
Bimer (Imer)	39
Banca Naz. Agricoltura	40
Banco di Sardegna	41
Cassa Risp. Calabria e Lucania	42
Sicilcasse S.p.a.	44
Ist. Fed. Cred. Agr. It. Centr.	45
Ist. Nazionale Cred. Agr.	46
Meliorconsorzio S.p.a.	47
Ist. Naz. Cred. Ediliz.	49
Carispaq	50
Caripe	51
Locatrice Italiana S.p.a.	86
Locat S.p.a.	87
Sava Leasing S.p.a.	88
Spei Leasing S.p.a.	89
Sud Leasing S.p.a.	90
Barclays Leasing S.p.a.	91
Leasint S.p.a.	92
Roma Leasing S.p.a.	93
Sicilsud Leasing S.p.a.	94
Comit Leasing S.p.a.	95
Bai Leasing S.p.a.	96
Sarda Leasing	97
Monte Paschi Leasing S.p.a.	98
Credit Leasing S.p.a.	13
Federconsorzi Leasing	14
Findata Finanz. S.p.a.	15
Leasimpresa S.p.a.	16
Leasingroup Sicilia S.p.a.	17
Olivetti Leasing S.p.a.	18
SBS Leasing S.p.a.	19
B.N.L. Credito Industr.	20
Efibanca	21
Centro Banca	22
I.M.I.	23
Mediobanca	24
Mediocredito di Roma	25
Mediocredito Toscano	26
Mediocr. Fond Centroitalia	27
Crediop S.p.a.	28
Interbanca	29
B.N.L. Sez. Cooperaz.	31
Cassa di Risp. Prov. Teramo	52
Cassa di Risp. Ascoli Piceno	53
Cassa di Risp. Prov. Chieti	54
Banca di Roma	55
Monte dei Paschi di Siena	56
Credito Italiano	57
Banca Commerc. Ital.	58
Banca d'America e d'Italia	59
Caripuglia	60
Credito Fondiario S.p.a.	61
Credito Fond. Toscana S.p.a.	62
Ist. San Paolo di Torino	63
Banca Naz. Comunicaz.	64
Cariplo (I.B.I.)	65
Leasindustria S.p.a.	66
Finmolise S.p.a.	67
Cooperleasing S.p.a.	68
P. Leasing S.p.a.	69
Barclays Cimino Leas.	70
Technoleasing S.p.a.	71
BN Commercio e Finanza S.p.a.	72
Federcredito Leasing S.p.a.	73
Selmabipiemme Leasing S.p.a.	74
Fime Leasing	75
Serleasing	76
Assoleasing S.p.a.	77
Leasemac S.p.a.	78
Lazio Lis S.p.a.	79
Agrileasing S.p.a.	80
Centro Leasing S.p.a.	81
Leasing Roma S.p.a.	82
Fiscambi Leasing S.p.a.	83
Italease S.p.a.	84
Locafit S.p.a.	85

Allegato 1

01

N. progetto Agensud

N. matricola Agensud

(da compilarsi a cura degli Istituti di credito o delle Società di leasing convenzionati)

(RACCOMANDATA A.R.)
Al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale
c/o ex Agensud - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO O DELLE SOCIETA' DI LEASING SULLE RISULTANZE ISTRUTTORIE RELATIVE A RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE LEGGE 64/86 E LEGGE 488/92 *(D.L. 9 ottobre 1993, N. 403, ART. 3, comma 1)*

NUOVA ISTRUTTORIA ☐

CONFERMA ISTRUTTORIA ☐

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORIA ☐

A) ISTITUTO DI CREDITO O SOCIETA' DI LEASING

A1) Denominazione

A2) Codice

A3) Iniziativa concernente:

Attività produttive (industria o fornitura servizi reali) ☐

Centri di ricerca ☐

Attività agricole ☐

Acquisto sole scorte ☐

Acquisto servizi reali ☐

Con riferimento agli esiti istruttori si evidenzia quanto segue:

B) DITTA RICHIEDENTE

B1) Denominazione

B2)Sede legale

Comune Prov. C.A.P.

Via e N civico

B3)Luogo in cui viene svolta l'attività

Comune Prov. C.A.P

Via e N. civico

B4) Attività esercitata

(Per le iniziative concernenti l'acquisto di servizi reali dopo la compilazione delle voci **A** *e* **B** *compilare solo le voci* **D** *e* **G** *e poi continuare a partire dalla lettera* **M**).

C) TIPO DI INIZIATIVA N. progetto Agensud ☐☐☐☐☐ 02

C1) Nuovo impianto ☐

C2) Ampliamento ☐

C3) Ammodernamento ☐

C4) Riattivazione ☐

C5) Ristrutturazione ☐

C6) Riconversione ☐

C7) Leasing macchinario attività produttive ☐

C8) Leasing macchinario agricolo ☐

C9) Iniziativa sostitutiva ☐

C10) Con trasferimento ☐

C11) Con sussistenza condizioni ex art 6 L 181/89 ☐

D) ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

D1) Data di ricevimento da parte dell'istituto di credito o Società di leasing: ☐☐☐☐☐☐

D2) Costo complessivo del progetto esposto nella domanda ed eventuali aggiornamenti: L. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E) INVESTIMENTI PROPOSTI PER LE AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELL'ESAME DI AMMISSIBILITA' E CONGRUITA' DELL'ISTITUTO *(in Lire)* :

E1) Progettazione, direzione lavori, oneri concessione edilizia,ecc. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E2) Opere murarie e assimilate ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E3) Macchinari, impianti e attrezzature ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E4) Brevetti e licenze ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E5) Totale investimenti fissi ammissibili a contributo in c/capitale (E1+E2+E3+E4) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E6) Terreno ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E7) Totale investimenti fissi agevolabili (E5+E6) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E8) Scorte *(da non indicare in caso di operazioni di locazione finanziaria)* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E9) Totale investimenti agevolabili (E7+E8) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E10) Investimenti preesistenti netti *(compresi quelli di altre unità produttive da valutare unitariamente)* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

E11) Altri investimenti del programma non agevolabili ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F) SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SETTORIALE: SI ☐ NO ☐

G) DATA DELIBERA DELL'ISTITUTO DI CREDITO O DELLA SOCIETA' DI LEASING: ☐☐☐☐☐☐

N. progetto Agensud ☐☐☐☐☐ 03

H) DATA DELL'EVENTUALE STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO O DI LOCAZIONE FINANZIARIA: ☐☐☐☐☐☐

I) CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO DELIBERATO DALL'ISTITUTO DI CREDITO:

I1) Accordato in pool: SI ☐ NO ☐

E

I2) Importo complessivo *(Lire)* : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

I3) di cui per scorte *(Lire)* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

I4) Durata anni: ☐☐

I5) Sono state richieste le agevolazioni di cui all'art 10 della L 64/86? SI ☐ NO ☐

L) EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SECONDO LE FATTISPECIE INDICATE DALLA VIGENTE NORMATIVA:

L1)presentazione da parte dell'impresa della documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica delle opere in progetto:

SI ☐ NO ☐

L2) presentazione da parte dell'impresa dell'atto di acquisto del suolo di insediamento dell'unità produttiva:

SI ☐ NO ☐

L3)verifica del concorso della ditta all'investimento con mezzi propri disponibili di volta in volta non inferiore al 30% dello stato di avanzamento dei lavori conseguito:

SI ☐ NO ☐

M) TIPOLOGIE DEI SERVIZI REALI ACQUISITI
(Delibere C.I.P.I. 16.7.86/24.3.88)

M1)Servizi di consulenza e organizzazione ☐

M2) Servizi di consulenza tecnico-economica ☐

M3)Servizi resi dalle società di revisione ☐

M4) Pubblicità ☐

M5)Servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale ☐

N. progetto Agensud ☐☐☐☐☐ **04**

M6)Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali) ☐

M7) Servizi agrometeorologici e tecnici per l'agricoltura,
compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agroalimentari ☐

M8) Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione
dell'informazione utile all'impresa ☐

M9) Servizi di trasporto effettuati con mezzi speciali su rotaia ☐

M10) Servizi in agricoltura ☐

N) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO SERVIZI REALI

Anno solare	**Spesa proposta** *(in Lire)*	**Misura percentuale del contributo**
☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐
☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐
☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐
☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐
☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐
☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐

Timbro e firma

Data...

0 5

N.progetto Agensud

DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 9 OTTOBRE 1993, N. 403

(da compilarsi a cura della Società di leasing per i contratti di locazione già stipulati,

Con riferimento al contratto/i di locazione finanziaria del........................... stipulato/i con l'impresa sopra dichiarante e alla citata domanda di agevolazioni finanziarie il sottoscritto:

Cognome

Nome

nato a **il**

In qualità di legale rappresentante / procuratore all'uopo delegato della società di leasing:

Denominazione*

sede legale in: Comune Prov. C.A.P.

DICHIARA

A) che alla data odierna lo stato di esecuzione del progetto risulta essere del: %

B) che alla data odierna l'ammontare delle spese già effettuate per la realizzazione del progetto è pari a L. *in lettere*................... .... come risulta dalle fatture quietanzate e dalle commesse interne di lavorazione;

C) che è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale, nonchè delle sanzioni amministrative e penali così come previste dal D.L. 9.10.1993, n.403, art.3 comma 4.

Data....................................

Firma del legale rappresentante o del procuratore...

Allegato 2 **1 1**

N.progetto Agensud ☐☐☐☐☐
N. matricola Agensud ☐☐☐☐☐ ☐☐·☐☐
(spazio da compilare a cura dell'Istituto di credito o della società di leasing)

DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 9 OTTOBRE 1993, N. 403

(da compilarsi a cura del legale rappresentante della ditta richiedente)

Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui all'oggetto, il/la sottoscritto/a,

Cognome ☐

Nome ☐

In qualità di legale rappresentante della ditta sottindicata:

Denominazione ☐

Sede legale in: Comune ☐

Via e n civico ☐ Prov. ☐☐ C.A.P. ☐☐☐☐☐

Codice fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DICHIARA

A) che la ditta ha presentato all'Istituto di credito/ alla Società di leasing:

A1) Denominazione ☐

A2) in data ☐☐☐☐☐☐

A3)domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della L. 64/1986 per un'iniziativa riferita a:
Unità produttiva ☐ Centro di ricerca ☐ Azienda agricola ☐ Altro ☐

Ubicata nel Comune di ☐ Prov. ☐☐

A4) concernente:

Nuovo impianto ☐	Ampliamento ☐	Ammodernamento ☐	Riattivazione ☐
Ristrutturazione ☐	Riconversione ☐	Leasing macchinario attività produttive ☐	
Leasing macchinario agricolo ☐	Iniziativa sostitutiva ☐	Acquisto servizi reali ☐	

B) che alla data odierna lo stato di esecuzione del progetto risulta essere del: ☐☐☐ %

C) che alla data odierna l'ammontare delle spese già effettuate per la realizzazione del progetto è pari a L. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *in lettere*............... .... come risulta dalle fatture quietanzate e dalle commesse interne di lavorazione;

N.progetto Agensud ☐☐☐☐☐ 1 2

(spazio da compilare a cura dell'istituto di credito o della società di leasing)

D) che il costo complessivo del progetto di cui alla citata domanda e ad eventuali successivi aggiornamenti già comunicati all'Istituto di credito o alla Società di leasing che ha svolto l'istruttoria è pari a L.☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *in lettere*................ .. ..

E) che, considerata la natura giuridica dell'impresa, i soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia, sono tutti e soli i signori di seguito elencati:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA

F) che alla data odierna sussistono tutte le condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente;

G) che alla data del 21.8.1992 gli investimenti oggetto della richiesta di agevolazioni erano stati avviati a realizzazione, ovvero era già stata assunta dall'Istituto istruttore la relativa delibera, ovvero risultava stipulato con la Società di leasing il contratto di locazione finanziaria, ovvero, se relativa a centro di ricerca, per l'iniziativa era stato già emanato il preliminare provvedimento ministeriale di ammissibilità;

H) che la ditta è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa;

I) che la stessa ditta opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;

N.progetto Agensud ☐☐☐☐☐ 1 3

(spazio da compilare a cura dell'istituto di credito o della società di leasing)

L) che presso la ditta è costituito ☐ / non è costituito ☐ il Collegio sindacale;

M) che è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale, nonchè delle sanzioni amministrative e penali così come previste dal D.L. 9.10.1993, n.403, art.3 comma 4.

Il sottoscritto dichiara inoltre che la ditta intende ☐ / non intende ☐ fruire dell'anticipazione del contributo in conto capitale, se previsto, nella misura del ☐☐ %, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. 9.10.1993, n.403.

Data............................

Firma del legale rappresentante..

Spazio per l'autentica della firma

(art.20 legge n. 15 del 14/1/68)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. ....
identificato mediante... previa ammonizione fatta al dichiarante
sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato : Cognome e nome ....
Il notaio

Firma..

Il sottoscritto.. in qualità di Presidente del Collegio sindacale della Ditta... con sede in.. consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale, nonchè delle sanzioni amministrative e penali così come previste dal D.L. 9.10.1993, n.403, art.3 comma 4, attesta l'effettività e la veridicità di quanto dichiarato sopra dal signor.. , in qualità di legale rappresentante della medesima ditta.

Firma del Presidente del Collegio sindacale

Data............................

Spazio per l'autentica della firma

(art.20 legge n. 15 del 14/1/68)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig ....
identificato mediante... previa ammonizione fatta al dichiarante
sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato : Cognome e nome . . . .
Il notaio

Firma ....

93A5824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)».

Il decreto-legge 12 agosto 1993, n 308, recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I N P D A P)», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 194 del 19 agosto 1993

93A5876

Mancata conversione del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»

Il decreto-legge 12 agosto 1993, n 309, recante «Misure urgenti in materia di dighe», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 194 del 19 agosto 1993

93A5877

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 18 ottobre 1993

Dollaro USA	1591,02
ECU	1854,49
Marco tedesco	978,61
Franco francese	276,41
Lira sterlina	2386.53
Fiorino olandese	870,03
Franco belga	44,663
Peseta spagnola	12,167
Corona danese	240,86
Lira irlandese	2296,32
Dracma greca	6.698
Escudo portoghese	9,468
Dollaro canadese	1195,00
Yen giapponese	14,835
Franco svizzero	1108,72
Scellino austriaco	139,10
Corona norvegese	222,91
Corona svedese	202,46
Marco finlandese	280,60
Dollaro australiano	1050,07

93A5909

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società Fi-Gest S.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 9 ottobre 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha preposto alla liquidazione coatta amministrativa della società Fi-Gest S r l , con sede in Reggio Calabria, un comitato di sorveglianza, composto dai signori

Trovato dott Angelo, nato a Scicli il 13 agosto 1947, direttore ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto, con funzioni di presidente,

Ferrara dott ssa Giovanna, nata a Reggio Calabria il 1° ottobre 1942, direttore di prima classe ruolo esaurimento imposte dirette, in qualità di esperto,

Nicolosi dott Michele, nato a Caltanissetta il 3 novembre 1950, direttore tributario, in qualità di esperto.

93A5852

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Fisac, con sede in Milano e unità di Cermenate (Como), Grandate (Como) e Luisago di Portichetto (Como), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U R L M O acquisito in data 12 febbraio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l S I A C - Stampaggi industriali assemblaggi carrozzerie, con sede in Bergamo e unità di Pontirolo Nuovo (Brescia), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U R.L M O acquisito in data 8 febbraio 1993,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderurgica già *F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane S.p.a.*, con sede in Torino e unità di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.

Dal 1° gennaio 1993 S.r.l. Ferdofin Siderurgica;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderurgica già *F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane S.p.a.*, con sede in Torino e unità di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 giugno 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Valtrompia filati, con sede in Sandigliano (Vercelli) e unità di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Valtrompia filati, con sede in Sandigliano (Vercelli) e unità di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tonka Italia, con sede in Milano e unità di Cologne Bresciano (Brescia), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stal Samifi, con sede in Caponago (Milano) e unità di Caponago (Milano) e uffici di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 dicembre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alucapvit, con sede in Milano e unità di Torre d'Isola (Pavia), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Agusta S.p.a.*, con sede in Roma e div. Augusta stabilimenti di: Benevento, Brindisi, Frosinone, Monteprandone (Ascoli Piceno), Samarate frazione Cascina Costa (Varese), Samarate frazione Verghera (Varese), Somma Lombardo (Varese), uffici di Milano, uffici di Roma e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993.

Dal 18 gennaio 1993 G.F. - Gestioni industriali;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Breda meccanica bresciana*, con sede in Roma e divisione Breda meccanica bresciana (Brescia), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *S.M.A. - Segnalamento marittimo e A.*, con sede in Roma e div. S.M.A. segnalamento M. e A. di Campi Bisenzio (Firenze), Firenze e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Officine Galileo*, con sede in Roma e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993.

Dal 18 gennaio 1993 G.F. - Gestioni industriali;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. - Gestioni industriali già *Oto Melara*, con sede in Roma e unità di La Spezia, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993.

Dal 18 gennaio 1993 G.F. - Gestioni industriali.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Fivie elettronica con sede in Milano e unità di Pavia, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unità di Trento, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 15 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Broggi Izar industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unità di Castiraga Vidardo (Milano) e Melegnano (Milano), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1992

Nota integrativa sindacale acquisita in data 29 dicembre 1992,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Broggi Izar industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unità di Castiraga Vidardo (Milano) e Melegnano (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Sielte, con sede in Milano e unità nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993,

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Elicotteri meridionali E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 22 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Elicotteri meridionali E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Cotonificio Honnegger, con sede in Albino (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo) per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Snia tecnopolimeri, con sede in Ceriano Laghetto (Milano) e unità di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993,

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. S.A.E.M. (Gruppo Fiat), con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993,

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Serravalle di Berra (Ferrara), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993,

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Serravalle di Berra (Ferrara), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993,

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oerlikon italiana, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 febbraio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzaazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oerlikon italiana, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Snia fibre (Gruppo Snia), con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno e Varedo (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Geotech (Gruppo Fiat), con sede in Modena e unità di Lecce-Stupinigi (Torino) e aree amministrative coll., per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1993.

Seconda istanza con parere U.R.L.M.O. acquista in data 3 aprile 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unità di Cassago Brianza (Como), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 febbraio 1992.

Nota integrativa aziendale acquisita in data 15 aprile 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unità di Cassago Brianza (Como), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 aprile 1993.

Nota integrativa aziendale acquisita in data 15 aprile 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Soc. distribuzione ricambi, dal 1° gennaio 1993 *Gilardini distribuzione*, con sede in Torino e unità di Lazzate (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Soc. distribuzione ricambi dal 1° gennaio 1993 *Gilardini distribuzione*, con sede in Torino e unità di Grugliasco, S. Antonino (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Unisud, dal 1° gennaio 1993 *Sepi S.p.a. (Gruppo Fiat)*, con sede in Pozzilli (Isernia) e unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto fino al 31 dicembre 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Multifibre, con sede in Milano e unità di Solbiate Comasco (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1993 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Multifibre, con sede in Milano e unità di Solbiate Comasco (Como), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elnagh, con sede in Zibido San Giacomo (Milano) e unità di Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elnagh, con sede in Zibido San Giacomo (Milano) e unità di Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1993;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unità di Milano, per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unità di Milano, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 maggio 1993;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rebosio industria elettrotecnica R.I.E., con sede in Pioltello (Milano) e unità di Pioltello (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vitrofin, con sede in Monfalcone (Gorizia) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1993;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Necchi compressori (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unità di Pavia, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Necchi Peraro, (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unità di Pavia, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seci sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unità di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1993, n. 12849/2.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Isolmer isolanti termoacustici meridionali, con sede in Teano (Caserta) e unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1992.

Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bellato, con sede in Scorzè (Venezia) e unità di Scorzè (Venezia), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 ottobre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società veneziana conterie, con sede in Venezia-Murano e unità di Venezia-Murano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 8 gennaio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società veneziana conterie, con sede in Venezia-Murano e unità di Venezia-Murano, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pat Italia, con sede in Sparanise (Caserta) e unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 5 marzo 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unità di Bolzano, Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Indel, con sede in Bolzano dal 29 novembre 1992 Ospitale di Cadore (Belluno) e unità di Ospitale di Cadore (Belluno), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Criplast di A. Crispo eredi, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Criplast di A. Crispo eredi, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Conceria Germana, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 7 gennaio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Trerotola Vincenzo e Antonio, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1992

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1993, n. 12849/34;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Il Gabbiano c/o *Ilva*, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli c/o Ilva (Napoli), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992.

Art. 2, comma quarto, legge n. 223/91;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.I. - International chemical industry, con sede in Roma e unità di Cellole (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruppo ceramiche Vavid, con sede in Napoli e unità di Altavilla Irpina (Avellino) per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

Ditta Arbitei di Marciano Alfonso con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unità di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993.

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ge. Ma., con sede in Melito (Napoli) e unità di Melito (Napoli), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.S.I. - Istituto sieroviaccinogeno italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):
   periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
   causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 luglio 1993;
   primo decreto ministeriale 12 giugno 1986 dal 31 maggio 1985;
   pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. I.S.I. - Istituto sieroviaccinogeno italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):
   periodo: dal 29 novembre 1989 al 30 novembre 1989;
   causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 luglio 1993;
   primo decreto ministeriale 12 giugno 1986 dal 31 maggio 1985;
   pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Lanificio di Nervesa della Battaglia*, con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento di Nervesa della Battaglia (Treviso):
   periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
   causale: crisi aziendale - CIPI 13 luglio 1993;
   primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 1° luglio 1982;
   pagamento diretto: no;
   art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

4) *S.a.s. Pan*, con sede in S. Niccolò (Arezzo) e stabilimento di S. Niccolò (Arezzo):
   periodo: dal 6 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
   causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 marzo 1991 - CIPI 13 luglio 1993;
   prima concessione: dal 6 marzo 1991;
   pagamento diretto: sì;
   contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ans - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lampsud, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A. Manzo & Figli, con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) unità di Borgo Piave (Latina), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.R. Costruzioni, con sede in Roma e unità di Rovigo, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.R. Costruzioni, con sede in Roma e unità di Rovigo, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Flower shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Flower shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Il Gabbiano c/o Ilva, con sede in Bagnoli (Napoli) e unità di Bagnoli c/o Ilva (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 15 dicembre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Antonio Rotondo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Nuova moto Laverda, con sede in Breganze (Vicenza) e unità di Breganze (Vicenza), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Rivif, con sede in Volla (Napoli) e unità di Volla (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Acanfora Gennaro, con sede in Scafati (Salerno) e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Sp.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993;

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Demer, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1991 al 23 aprile 1991.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1991 con decorrenza 4 gennaio 1991;

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calzaturificio euganeo industria gomma Patons*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988 dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: sì;

2) *S.p.a. Pasquali macchine agricole*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
prima concessione dal 18 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì;

3) *S.p.a. Pasquali macchine agricole*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 18 aprile 1991 al 17 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
prima concessione: dal 18 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 5 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio del Basento, con sede in Bernalda (Matera) e unità di Bernalda (Matera), per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 6 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1992 con decorrenza 7 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 26 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma ottavo, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 23 giugno 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 agosto 1992.

Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'Airone, con sede in Filottrano (Ancona) e unità di Filottrano (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 luglio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 14 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.M. Industriale, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. C.M. Industriale con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 23 aprile 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993.

Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.

Nota integrativa ISPETT acquisita in data 2 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° aprile 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Masua (Cagliari), per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 1° dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1992.

Nota integrativa acquisita in data 6 ottobre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Masua (Cagliari), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Masua (Cagliari), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993.

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 luglio 1992 al 23 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1992 con decorrenza 24 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 gennaio 1993 al 23 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1993 con decorrenza 24 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 settembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

93A5830

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Napoli. Aziende impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Secondigliano (Napoli). Lavoratori licenziati dall'8 ottobre 1990:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo: dall'8 ottobre 1990 al 4 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n 1115, è prolungata per il periodo indicato

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, cod ISTAT 451 0 - 451 2, operanti in Firenze, Empoli e Castelfiorentino (Firenze) a decorrere dal 31 ottobre 1990.

periodo dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991,
CIPI 13 luglio 1993 con effetto dal 1° aprile 1991
causa crisi di settore

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art 11, della legge 23 luglio 1991, n 223, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati per i periodi indicati

1) Area del comune di San Prisco (Caserta) — Lavoratori licenziati dall'impresa Grassetto a seguito della realizzazione del V lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale prog PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 3 settembre 1991 al 2 marzo 1992

2) Area del comune di San Prisco (Caserta) — Lavoratori licenziati dall'impresa Grassetto a seguito della realizzazione del V lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale prog. PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991

delibera CIPI 13 luglio 1993
periodo dal 3 marzo 1992 al 2 settembre 1992

3) Area del comune di San Prisco (Caserta) Lavoratori licenziati dall'impresa Grassetto a seguito della realizzazione del V lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale prog PS29/108/5 Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 3 settembre 1992 al 2 marzo 1993

4) Area del comune di San Prisco (Caserta) - Lavoratori licenziati dall'impresa Grassetto a seguito della realizzazione del V lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale prog PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 3 marzo 1993 al 2 settembre 1993

5) Area del comune di San Prisco (Caserta) — Lavoratori licenziati dall'impresa Grassetto a seguito della realizzazione del V lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale prog. PS29/108/5 Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 3 settembre 1993 al 3 dicembre 1993

6) Area del comune di Castelgrande (Potenza) — Lavoratori licenziati dall'impresa ICLA Costruzioni generali S p a. a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione di una galleria nel comune di Castelgrande (Potenza) Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 28 febbraio 1992 al 27 agosto 1992

7) Area del comune di Castelgrande (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa ICLA Costruzioni generali S p a. a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione di una galleria nel comune di Castelgrande (Potenza) Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 28 agosto 1992 al 27 febbraio 1993

8) Area del comune di Castelgrande (Potenza) — Lavoratori licenziati dall'impresa ICLA Costruzioni generali S p.a. a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione di una galleria nel comune di Castelgrande (Potenza) Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1992

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 28 febbraio 1993 al 27 agosto 1993

9) Area del comune di Castelgrande (Potenza) — Lavoratori licenziati dall'impresa ICLA Costruzioni generali S p.a. a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione di una galleria nel comune di Castelgrande (Potenza) Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994

10) Area del comune di Castelgrande (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa ICLA Costruzioni generali S p a a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione di una galleria nel comune di Castelgrande (Potenza) Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1992.

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 maggio 1994.

11) Area del comune di Agrigento — Lavoratori licenziati dall'impresa VIC S r l. impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993;
periodo dal 30 agosto 1991 al 29 febbraio 1992

12) Area del comune di Agrigento — Lavoratori licenziati dall'impresa VIC S r l impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992

13) Area del comune di Agrigento — Lavoratori licenziati dall'impresa VIC S r.l. impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1991

delibera CIPI 13 luglio 1993;
periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

14) Area del comune di Agrigento. — Lavoratori licenziati dall'impresa VIC S r l impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1991.

delibera CIPI 13 luglio 1993;
periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

15) Area del comune di Agrigento — Lavoratori licenziati dall'impresa VIC S r l. impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1993.

16) Area del comune di Gibbesi Ravanusa (Agrigento). — Lavoratori licenziati dall'impresa Gibbesi di Verona esecutrice dei lavori di sbancamento del torrente Gibbesi in località Canalotto (Gibbesi) nel territorio dei comuni di Sommatino (Caltanissetta) e Naro (Agrigento) e dell'acquedotto adduttore dello sbancamento all'area industriale di Licata Lavoratori licenziati dal 15 maggio 1992

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 15 maggio 1992 al 14 novembre 1993

17) Area del comune di Gibbesi Ravanusa (Agrigento) — Lavoratori licenziati dall'impresa Gibbesi di Verona esecutrice dei lavori di sbancamento del torrente Gibbesi in località Canalotto (Gibbesi) nel territorio dei comuni di Sommatino (Caltanissetta) e Naro (Agrigento) e dell'acquedotto adduttore dello sbancamento all'area industriale di Licata Lavoratori licenziati dal 15 maggio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 15 novembre 1992 al 14 maggio 1993

18) Area del comune di Gibbesi Ravanusa (Agrigento). Lavoratori licenziati dall'impresa Gibbesi di Verona esecutrice dei lavori di sbancamento del torrente Gibbesi in località Canalotto (Gibbesi) nel territorio dei comuni di Sommatino (Caltanissetta) e Naro (Agrigento) e dell'acquedotto adduttore dello sbancamento all'area industriale di Licata. Lavoratori licenziati dal 15 maggio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 15 maggio 1993 al 14 novembre 1993.

19) Area del comune di Gibbesi Ravanusa (Agrigento). Lavoratori licenziati dall'impresa Gibbesi di Verona esecutrice dei lavori di sbancamento del torrente Gibbesi in località Canalotto (Gibbesi) nel territorio dei comuni di Sommatino (Caltanissetta) e Naro (Agrigento) e dell'acquedotto adduttore dello sbancamento all'area industriale di Licata. Lavoratori licenziati dal 15 maggio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

20) Area del comune di Gibbesi Ravanusa (Agrigento). Lavoratori licenziati dall'impresa Gibbesi di Verona esecutrice dei lavori di sbancamento del torrente Gibbesi in località Canalotto (Gibbesi) nel territorio dei comuni di Sommatino (Caltanissetta) e Naro (Agrigento) e dell'acquedotto adduttore dello sbancamento all'area industriale di Licata. Lavoratori licenziati dal 15 maggio 1992:

delibera CIPI 13 luglio 1993,
periodo dal 15 maggio 1994 al 14 agosto 1994.

93A5853

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 il dott. Cosimo Rodio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bella Serpentata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1979, in sostituzione dell'avv. Roberto Cremisini, revocato.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 il dott. Vitale Pasquale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Conti Giovanni - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bagni di Tivoli (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 aprile 1984 in sostituzione del sig. Antonio Pescini, dimissionario, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 il dott. Annulli Aldo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alzaia - Società cooperativa di produzione e promozione culturale nelle arti visive a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 marzo 1993 in sostituzione della dott.ssa Liana Cherubini, dimissionaria.

93A5854

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi recante: «Istruzioni UIC R.V. n. 1993/1 del 5 ottobre 1993 concernente riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993).

Nel provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 58, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera *F)* RIQUADRO «RIFERIMENTI CONTRATTUALI», dove è scritto: « (CVS - Operazione *non* mercantile) », si legga: « (CVS - Operazione mercantile) ».

93A5906

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA Sc a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraie

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - *vendita pubblicazioni* ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189